



COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N 94 Del 29 Settembre 2015	L'anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di Settembre alle ore 12:00 , nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in seduta Straordinaria e Urgente e di Prosecuzione , si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori																																																
Prot. n _____ Del _____	<table border="1"><thead><tr><th>Consiglieri Comunali</th><th>Presenti</th><th>Assenti</th></tr></thead><tbody><tr><td>RIINA VITO</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>POLIZZI GIOACCHINO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>D'AMICO MARIA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>LIPAROTO ELISABETTA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>JERBI MONIA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>DE LUCA ERASMO</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>PANETTINO ALFREDO</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>LEO VERONICA</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>MIGNANO GIUSEPPE</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>CARUSO GIUSEPPE</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>BRUSCA GIOVANNI</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>VICARI GIUSEPPE</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>FARACI MARIA</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>VITALE FRANCESCA FABIOLA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>SALAMONE FRANCESCO</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table>	Consiglieri Comunali	Presenti	Assenti	RIINA VITO		X	POLIZZI GIOACCHINO	X		D'AMICO MARIA	X		LIPAROTO ELISABETTA	X		JERBI MONIA	X		DE LUCA ERASMO		X	PANETTINO ALFREDO		X	LEO VERONICA		X	MIGNANO GIUSEPPE		X	CARUSO GIUSEPPE		X	BRUSCA GIOVANNI	X		VICARI GIUSEPPE	X		FARACI MARIA		X	VITALE FRANCESCA FABIOLA	X		SALAMONE FRANCESCO	X	
Consiglieri Comunali	Presenti	Assenti																																															
RIINA VITO		X																																															
POLIZZI GIOACCHINO	X																																																
D'AMICO MARIA	X																																																
LIPAROTO ELISABETTA	X																																																
JERBI MONIA	X																																																
DE LUCA ERASMO		X																																															
PANETTINO ALFREDO		X																																															
LEO VERONICA		X																																															
MIGNANO GIUSEPPE		X																																															
CARUSO GIUSEPPE		X																																															
BRUSCA GIOVANNI	X																																																
VICARI GIUSEPPE	X																																																
FARACI MARIA		X																																															
VITALE FRANCESCA FABIOLA	X																																																
SALAMONE FRANCESCO	X																																																
OGGETTO: Deliberazione Corte dei Conti n 89/2015PRSP – Adunanza Sezione Controllo 17/12/2014 – Misure Correttive.																																																	
PROPOSTA N°																																																	

Presiede la riunione la dr. Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente ; partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Il Presidente , introduce il successivo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: “Deliberazione Corte dei Conti n 89/2015PRSP – Adunanza Sezione Controllo 17/12/2014 – Misure Correttive” e constatata la presenza di 9 consiglieri su 15 assegnati, con l'assenza di Riina, Panettino, Mignano, Caruso e Faraci apre la discussione sull'argomento.

Il Presidente cede la parola al ragioniere Rappa Giuseppe che in merito al punto da lettura della proposta di deliberazione, che si riporta nel testo che segue .

TESTO:

Premesso che la sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, con deliberazione n. 89/2015/PRSP, adottata nell'adunanza del 17.12.2014, ha disposto la trasmissione della stessa al Presidente del Consiglio Comunale ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, a seguito di quanto accertato a seguito dell'esame del rendiconto 2012 e precisando che a seguito della relazione del Collegio dei revisori, sono emerse le seguenti criticità:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto, (delibera n. 20 del 10 settembre 2013) rispetto al termine di cui all'art. 227, comma 2 del TUEL;
2. il mancato rispetto del patto di stabilità interno, con una differenza negativa tra il saldo finanziario e il saldo obiettivo pari a € 866.000,00;
3. il superamento di quattro parametri definiti dal DM del 18.02.2013 per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari:
 - a. parametro n. 2) volume di residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III
 - b. parametro n. 3) elevato volume dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui ai titoli I e III superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
 - c. parametro n.8) consistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiori all' 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti;
 - d. parametro n. 9: esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31.12 superiore al 5% rispetto alle entrate correnti;
4. la bassa riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada e dei residui attivi vetusti relativi al titolo I e III delle entrate costituiti in anni precedenti al 2008;
5. il costante e notevole utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio, inestinta al 31/12/2012 pari a € 1.365.111,15;
6. la mancata adozione delle misure volte ad assicurare la tempestività dei pagamenti dei debiti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009;
7. in merito ai debiti fuori bilancio:
 - a. l'assenza di attestazioni dei responsabili dei servizi sull'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2012;
 - b. l'elevato volume di debiti fuori bilancio riconosciuti per un totale di euro 839.690,03, di cui euro 615.570,48 rientranti nella lettera a) dell'art. 194 TUEL ed euro 224.120,03 rientranti lettera e) dell'art. 194 TUEL;
 8. il mancato rispetto dei limiti della spesa di cui all'art. 6 del d.l. 78/2010 e la mancata indicazione dell'intero importo delle spese per la formazione;
 9. l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi in conto terzi con particolare riferimento ad alcuni voci di spesa non in linea con il principio contabile 2.25:
 - a. contributo regionale ex art. 13;
 - b. ritenute telefoniche;
 - c. progetto Perseo comune non capofila;
 - d. bonus figlio regione;

- e. maggiori trasferimenti dallo Stato;
- f. finanziamento assessorato;
- g. finanziamento distretto socio sanitario;
- h. servizio idrico

10. la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art. 6 comma 4 del d.l. 95/2012 relativamente alla nota informativa degli organismi partecipati e la presenza di dati discordanti con la società Servizi Comunali Integrati SPA;

11. la necessità di acquisire ulteriori informazioni in merito alla contabilizzazione delle entrate e delle spese relative alla costruzione di dodici alloggi popolari e alla conseguente variazione negativa dell'indebitamento per l'ente per euro 1.197.587,71;

12. relativamente alla spesa per il personale:

a) l'incidenza della spesa corrente (pari al 43%) non tiene conto della spesa per il personale delle società partecipate;

b) il mancato adeguamento del fondo per la contrattazione decentrata a fronte della riduzione del personale di servizio di 2 unità;

c) la mancata adozione della delibera di ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 del dlgs 165/01;

Che l'amministrazione ha trasmesso alla Corte dei Conti una memoria, prot. n.17126 del 16/12/2014, il cui contenuto è stato confermato nell'adunanza del 17/12/2014 che si allega alla presente All. "A";

Che la Corte — esaminata la memoria prodotta dal Comune — osserva che, malgrado i chiarimenti dedotti dal Comune di Borgetto in memoria, sussistono le criticità che sono state oggetto di deferimento, inoltre che i profili di criticità sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione (cfr. delibera n. 66/2013/PRSP) già oggetto di misure correttive da parte del Consiglio Comunale di Borgetto giusta delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20/11/2013

Ritenuto doveroso prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 89/2015/PRSP e di conseguenza adottare le necessarie misure correttive, da comunicare senza indugio alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Ritenuto opportuno sottolineare preliminarmente come la natura del controllo operato dalla locale sezione di controllo della Corte dei Conti che lo esercita, per il tramite dell'Organo di revisione dell'Ente e in contraddittorio con il Comune stesso, non assume valenza sanzionatoria, ma comunque è finalizzata a richiamare l'attenzione dell'Ente in funzione di "auto correzione" in ordine a procedure amministrative — contabili potenzialmente suscettibili di produrre effetti negativi sugli equilibri finanziari o economico — patrimoniali da neutralizzare, rimuovere o non replicare per il futuro e pertanto costituisce un indispensabile apporto collaborativo per l'Ente;

Considerato che il decorso del tempo seguito al pronunciamento della sezione di controllo non consente l'adozione di efficaci misure correttive per il passato, risalendo l'attività di gestione al 2012, ma costituisce certamente utile e necessario punto di riferimento per la futura azione amministrativa — contabile rispondente ai principi di una sana e corretta gestione finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Consiglio Comunale le necessarie misure correttive che garantiscano di superare le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti e di contribuire ad una sana gestione finanziaria nonché a non compromettere gli equilibri di bilancio;

dato atto che

che nell'anno 2014, si è fatto ricorso all'opportunità consentita dal legislatore ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legge 31/08/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/10/2013 n. 124 (il D.L. 102/2013), e dell'art. 3 del DM MEF del 10/02/2014, Art. 32 del decreto legge 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89 e dell'art.3 del Decreto Mef del 15/07/2014 e infine dall'art. 31, comma 4 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014 n. 89 e decreto MEF del 23/06/2014, di richiedere le anticipazioni di liquidità alla Cassa depositi e prestiti per i debiti al 31.12.2012, sicché nell'anno 2013, si sono sensibilmente ridotti i residui passivi di cui al titolo I.

Che ad analoga anticipazione si è fatto ricorso nel 2014 per i debiti al 31.12.2013 verso le società partecipate (ATO rifiuti)

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

1) Di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 89/201 5/PRSP — Adunanza Sezione Controllo 17 12.2014 che si allega alla presente “All. B”

2) Di adottare le seguenti misure correttive:

- Criticità n. 1: di impegnare l'amministrazione e gli uffici, ciascuno per la propria competenza, alla predisposizione degli atti necessari all'approvazione del rendiconto 2014, entro il 30 aprile 2015;

- Criticità n. 2 di impegnare l'amministrazione e gli uffici, ciascuno per la propria competenza al costante monitoraggio del patto di stabilità interno al fine di non incorrere più nello sfornamento dello stesso;

- Criticità n. 3 lettera a), b), e) e d): impegnare l'Amministrazione e gli uffici al monitoraggio dell'operato dell'esattore, controllando il ricorso alla rigorosa applicazione di tutte le norme contrattuali e legislative previste a carico del concessionario della riscossione per implementare la riscossione coattiva delle entrate, anche al fine di contenere/ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria per bilanciare la bassa percentuale di riscossione da parte dell'agente di riscossione, la riduzione tendenziale dei trasferimenti e il ritardo degli stessi, impegnare tutte le strutture organizzative ad una tendenziale riduzione degli impegni di spesa e a procedere all'emissione degli avvisi di accertamento dal (TARSU - IMU);

Potenziare la riscossione dei tributi;

Stabilire un costante onere sui Responsabili di Area di monitoraggio e di verifica sotto vigilanza del Segretario Comunale, delle condizioni per il mantenimento dei residui attivi e passivi;

Prevenire il formarsi di residui attivi e passivi onerando i Responsabili di Area di:

- accertare entrate solo previa verifica della ragione del credito e del titolo giuridico che supporta lo stesso, di individuazione del soggetto debitore, dell'esatta quantificazione del credito e della sua scadenza;

- assumere impegni di spesa previa verifica dell'esatta somma da pagare e del soggetto creditore, della ragione del debito, del vincolo costituito con lo stanziamento in bilancio.

Aumentare progressivamente l'autonomia finanziaria dell'Ente con l'implementazione delle entrate proprie. Condotta già posta in essere in passato con l'istituzione dell'addizionale comunale sull'IRPEF;

Chiusura delle pratiche in giacenza per concessioni in sanatoria (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03) con conseguente riscossione degli oneri concessori;

Programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di adempimento nei termini (senza generare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore, con il duplice obiettivo di programmare il flusso di cassa e di monitorare il rispetto del patto di stabilità;

Tali misure anche al fine di superare le criticità n. 2, 3 e 9;

In riguardo alla criticità del parametro 8: consistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiori all'1 % rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti dare atto dell'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio nell'anno 2012, impegnando gli uffici al tempestivo adempimento di cui all'art. 193 e 194 del TUEL;

Dare atto che il ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui ai decreti sopra riportati ha consentito la riduzione dei residui passivi che nell'anno 2014 risultano ridotti di € 2.006.850,79

Criticità n. 4: dare atto della bassa riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada e dei residui attivi vetusti relativi al titolo I e III delle entrate costituite in anni precedenti il 2008 a tal fine si invitano a impegnare l'amministrazione e gli uffici al monitoraggio dell'operato dell'esattore, controllando il ricorso alla rigorosa applicazione di tutte le norme contrattuali e legislative previste a carico del concessionario della riscossione per implementare la riscossione coattiva delle entrate;

- Criticità n. 5: dare atto del costante e notevole utilizzo di anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio inestinta al 3 1/12/2012 per altro ripetuto negli esercizi finanziari seguenti 2013 e 2014, impegnando l'amministrazione e i responsabili di Area al costante monitoraggio dei flussi di cassa e limitando gli impegni al fine di estinguere per l'esercizio in corso l'anticipo di tesoreria, porre in essere un costante monitoraggio degli equilibri di cassa incaricando il Responsabile del Servizio Finanziario di segnalare all'Amministrazione le situazioni di squilibrio dei parametri che

incidono sull'autonomia di cassa, all'uopo adottando tutte le misure necessarie alla progressiva riduzione dell'anticipo di tesoreria;

Nel caso di sofferenza di cassa, disporre pagamenti solo per spese necessarie e improcrastinabili e per il salario dei dipendenti;

nel caso di sofferenza di cassa, sospendere i pagamenti di spese cui corrispondono altrettante entrate da trasferimenti erariali e regionali, differendoli dopo l'effettiva riscossione delle stesse;

Criticità n. 6 prendere atto che con deliberazione n. 20 del 21/02/2013 e integrata con delibera di G.M. 47 del 22/04/2014 la Giunta aveva già adottato le misure di cui all'art. 9 del DL 78/2009;

Criticità a. 7: - dare atto dell'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio nell'anno 2012, impegnando gli uffici al tempestivo adempimento di cui all'art. 193 e 194 del TUEL

Inoltre prendere atto che ci sono debiti fuori bilancio presentati in consiglio comunale non ancora discussi per € 635.014,73 presentati nell'esercizio 2014 e alla data odierna non esitati dal Consiglio Comunale;

- impegnare gli uffici responsabili dei servizi a trasmettere al responsabile dell'Area Economico Finanziaria le dovute attestazioni sull'inesistenza o esistenza di debiti fuori bilancio prima della formazione del rendiconto;

Criticità n. 8 impegnare l'amministrazione e gli uffici al monitoraggio costante della spesa per la formazione del personale contenendo la stessa ai limiti imposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010;

Dare atto che, al fine del rispetto del vincolo di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010, pur nella portata applicativa risultante dalla Sentenza Costituzionale n. 139/2013, risulta necessario che l'Ente si doti all'inizio di ciascun esercizio finanziario di un atto di programmazione delle tipologie di spesa sottoposte a regime vincolistico, in grado di assicurare, pur in assenza dell'approvazione del bilancio di previsione ed in costanza di esercizio provvisorio, il rispetto dell'obiettivo complessivo di riduzione della spesa imposto dal legislatore;

Criticità n. 9: impegnare la direzione finanziaria al monitoraggio degli impegni di spesa per garantire il rispetto delle prescrizioni normative di cui al principio contabile n.2.25. Attenta programmazione da parte dei responsabili di Direzione competenti per materia al fine di non ricorrere ai servizi per conto terzi per poste finanziarie in attesa di destinazione, prevedendo appositi stanziamenti sia nella parte entrata e correlativamente nella parte Uscita al fine di ricorrere alle partite di giro "altri servizi C/ Terzi", soltanto nei casi previsti dalla legge, garantendo la tassatività delle relative poste;

Criticità n. 10: riguardo agli organismi partecipati, relativamente alla incertezza sui reciproci rapporti tra dare e avere, prendere atto che l'Ente affida ad un legale di fiducia incarico per l'accertamento giudiziario delle somme effettivamente dovute alla società d'Ambito per il periodo di gestione del servizio, stante il parziale servizio reso nonché per chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti per il parziale inadempimento e per la ripetizione delle maggiori somme eventualmente corrisposte a fronte dei servizi non resi. Prendere altresì atto che Illegale nominato, Avv. Nicola De Gaetano, ha citato in giudizio la società servizi Comunali Integrati RSU spa contestando, tra l'altro, insussistenza del credito richiesto — violazione dell'art. 6 dello statuto della società consortile — violazione del contratto di servizio con allegato piano industriale — violazione dell'art. 2615-ter cc, mancata esecuzione delle prestazioni elencate nel contratto di servizio — domanda riconvenzionale (richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento) e infine duplicazione dei pagamenti richiesti con il decreto ingiuntivo impugnato;

Criticità n. 11: prendere atto che in merito alla variazione negativa dell'indebitamento dell'Ente per la costruzione di alloggi popolari relativa all'anno 2011, la stessa veniva finanziata mediante accensione di mutuo con CCDDPP per un importo complessivo di € 1.356.214,65 assistito da finanziamento da parte della Regione Siciliana giusto decreto 3024 del 12/11/2012 per un importo complessivo di € 1.011.121,00 la differenza pari a € 345.093,65 a totale carico dell'Ente;

Criticità n. 12 Impegnare l'ufficio del personale a effettuare puntualmente, annualmente la delibera di ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 165/2001.

Prendere atto che la mancata riduzione del fondo per la concertazione decentrata relativa alle due cessioni nell'anno 2012 è stata effettuata nell'anno 2013;

Si evidenzia altresì che questo Ente non ha mai proceduto — dall'anno 2005, tranne quella del VV UU Di Giorgio Salvatore a seguito di sentenza e parere della Corte dei Conti sezione Controllo per la Sicilia delibera n. 89/2014/PAR del 23/07/2014, nell'esercizio 2014, ad alcuna assunzione a

fronte dei numerosi pensionamenti, assicurando i servizi essenziali dell'Ente con personale "contrattista" il cui onere finanziario preponderante è stato, posto a carico della Regione.

In merito alla criticità sollevata nell'eccessività della spesa per il personale la quale comporta una significativa rigidità strutturale del bilancio e incide in maniera negativa sull'efficacia e sull'efficienza della gestione, limitando le risorse utilizzabili per altri fini, giova ricordare che per il personale contrattista il cui costo complessivo ammonta a € 1.408.896,03 è assistito da un contributo da parte della Regione Siciliana pari al 90% dell'ammontare lordo del costo pari a € 1.268.006,42;

Impegnare la Giunta Municipale ad improntare la programmazione della spesa del personale, anche per finalità di stabilizzazione e proroga del personale precario, al rispetto del contenimento della percentuale di incidenza della stessa sulla spesa corrente, al fine di ridurre la rigidità strutturale della spesa di personale, nel rispetto dell'art. 1, c.557 quater, della L. n. 296/2006;

Impegnare l'amministrazione Comunale a proseguire comunque nella politica di tendenziale riduzione della spesa del personale.

3) Dare atto che le superiori misure correttive saranno trasfuse negli atti di programmazione di questo Ente

4) Dare mandato al responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria e ai Responsabili di Area, ciascuno per la parte di propria competenza, di dare scrupolosa attuazione alle misure correttive come sopra individuate;

5) Di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti — Sezione di controllo per la Regione Sicilia, a cura del Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria, nonché ai Responsabili di Direzione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

6) di provvedere, ai sensi dell'art. 31 D. lgs 14/03/2013, n.33, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito ufficiale del Comune di Borgetto nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Il Sindaco
F.to Geom. Gioacchino De Luca

Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire sull'argomento.

Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:

Il quale chiede al Presidente di passare direttamente al voto, in quanto l'argomento è stata trattato ampiamente nelle passate sedute consiliari.

Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca :

il quale invita l'ufficio competente a trasmettere sia la lettera pervenuta dalla Corte dei Conti che le misure correttive adottate dall'Amministrazione ai Responsabili di aree.

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi passa alla votazione del punto.

Presenti e Votanti 9

Favorevoli 7 (Polizzi, D'Amico, Jerbi, Brusca, Vicari, Vitale, Salamone)

Contrari nessuno

Astenuti 2 (De Luca e Liparoto)

Il Consiglio Comunale

Vista la superiore proposta di deliberazione, correlata dai pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs 267/00;


visto l'esito della superiore votazione

Delibera

Di approvare la superiore proposta senza modifiche o integrazioni

Di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti — Sezione di controllo per la Regione Sicilia, a cura del Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria, nonché ai Responsabili di Direzione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Alc. "A"



COMUNE DI BORGETTO

(PROVINCIA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4
P. IVA 00518510821

Tel. 091-8981093

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n° 17126 del 16.12.2014

Spett.le Corte dei Conti
Sezione di Controllo per la Regione Siciliana
Ufficio III
Alla C.A. del Magistrato Istruttore Dott. Francesco Antonio Cancilla
Via Notarbartolo,8
90133 Palermo

Ogg.: Deduzioni in ordine alla relazione ex art.1, comma 166 e seg. L.F. 2006, sul rendiconto esercizio 2012 ord. 378/2014/Contr.


In riferimento all'Ordinanza di cui in oggetto, si forniscono le deduzioni relative alle criticità rilevate dal Magistrato Istruttore Dott. Francesco Antonio Cancilla, in ordine alla relazione ex art.1, comma 166 e seg. L.F. 2006, su Rendiconto esercizio 2012, trasmesse dall'Organo di Revisione Contabile di questo Comune.

In merito a quanto rilevato al punto 1) sul ritardo nell'approvazione del rendiconto 2012 rispetto ai termini di legge (del. N. 20 del 10/09/2013)

In riferimento al ritardo nell'approvazione del rendiconto 2012 rispetto a quanto stabilito dalle normative vigenti, tale scaturisce dal fatto che pur essendo il Consiglio Comunale convocato per il giorno 13/05/2013 la prima seduta è stata rinviata per mancanza del numero legale e successivamente sempre per mancanza del numero legale è stata chiusa. Bisogna tuttavia sottolineare che a giugno del 2013 ci sono state le elezioni amministrative e il nuovo Consiglio Comunale, insediatosi a luglio 2013, ha provveduto ad approvare il rendiconto 2012 in data 10/09/2014 con delibera n. 20;

In merito al punto 2) sul mancato rispetto del patto di stabilità interno, con una differenza negativa tra il saldo finanziario e il saldo obiettivo pari a € 866.000,00

La differenza sul mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012 per un importo pari a € 866.000,00 scaturisce dai pagamenti effettuati in conto residui per un importo di € 607.839,08 dovuti a lavori in corso iniziati negli anni precedenti e per € 260.561,80 per pagamenti di competenza, in questa fase l'amministrazione non ha ritenuto di volere bloccare i pagamenti alle imprese gravati già da una forte crisi nazionale, al fine di rispettare il patto di stabilità interno;



In merito al punto 3) superamento di quattro parametri deficitari dal D.M. del 18/02/2013 per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari

i quattro parametri obiettivi non rispettati per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario sono comunque contenuti nei limiti consentiti dalla norma per non rientrare nella fattispecie di ente strutturalmente deficitario.

Per quanto riguarda in particolare i parametri relativi al volume complessivo dei residui, sia attivi che passivi, il legislatore nazionale con il D.L. 126/2014 ha ritenuto di volere anticipare l'applicazione della disciplina della nuova armonizzazione dei sistemi contabili, che interesserà tutti gli enti locali dal 1° gennaio 2015.

Si tratta di una riforma di portata storica, dai molteplici aspetti positivi, tra i quali, mediante un riaccertamento straordinario, fare "pulizia" nei bilanci degli enti, riducendo in maniera consistente la mole dei residui;

in merito al punto 4) bassa riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada e dei residui attivi vetusti relativi al titolo I e III delle entrate costituite in anni precedenti al 2008

La massa dei residui attivi scaturisce per la maggior parte da ruoli esecutivi trasmessi all'agente di riscossione, che ad oggi non ha provveduto al legale riscarico;

in merito al punto 5) costante utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio, inestinta al 31/12/2012 per € 1.365.111,15

l'Ente ha dovuto far ricorso alle anticipazioni di tesoreria, a causa dei ritardi nei tempi di realizzazione (riscossioni) delle entrate non solo tributarie ma anche dei trasferimenti statali e regionali, e dei tempi di attuazione (pagamenti) che seguono una tempistica diversa. Conseguentemente per sopperire alle esigenze di cassa e per evitare ulteriori addebiti di interessi per ritardo pagamento, il Comune è stato costretto a fare ricorso a tale strumento nel rispetto comunque dei limiti consentiti dalla legge;

In merito al punto 6) mancata adozione delle misure volte ad assicurare la tempestività dei debiti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009

L'Ente ha provveduto ad adottare la delibera relativa alla tempestività dei pagamenti con propria delibera di G.M. 20 del 21/02/2013 e integrata con delibera di G.M. 47 del 22/04/2014;

In merito al punto 7) assenza di attestazioni dei responsabili dei servizi sull'inesistenza dei debiti fuori bilancio al 31/12/2012

La mancata comunicazione scaturisce dal fatto che i responsabili dei servizi hanno trasmesso per il riconoscimento debiti fuori bilancio per € 839.690,03 riconosciuti successivamente dal Consiglio Comunale.

L'elevato volume è riconducibile a quanto previsto dall'art. 194 del TUEL;

In merito al punto 8) mancato rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.6 del D.L. 78/2010 e la mancata indicazione dell'intero importo delle spese per formazione

Il mancato rispetto dell'art.6 del D.L. 78/2010 scaturisce dal fatto che le spese della formazione del personale di Polizia Municipale sono state finanziate con la destinazione vincolata del 50% dei proventi di sanzioni amministrative del C.D.S.

In merito al punto 9) irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio contabile 2.25

In riferimento alle spese di servizi conto terzi le stesse sono state considerate da questo ente come spese di gestione di servizi per conto terzi; inoltre essendo che tali spese sono state finanziate per intero da terzi non hanno inficiato i dati contabili relativi al rispetto del patto di stabilità interno in quanto le voci che potevano confluire sul conteggio del patto di

stabilità interno si annullavano reciprocamente in quanto le poste sia mettono sia in entrata e sia in uscita;

In merito al punto 10) sulla mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art 6 comma 4 del D.L. 95/2012 relativamente alla nota informativa degli organismi partecipati e la presenza di dati discordanti con la Società servizi comunali integrati spa

In riferimento a tale adempimento l'Ente non ha provveduto in quanto i dati con la società partecipata sono discordanti, inoltre l'Ente ha intrapreso un azione giudiziaria in opposizione a quanto richiesto dalla società Servizi Comunali Integrati per i seguenti motivi: 1) Insussistenza del credito richiesto – violazione dell'art.6 dello statuto della società consortile – violazione del contratto di servizio con allegato piano industriale – violazione dell'art. 2615-ter cc; 2) Mancata esecuzione delle prestazioni elencate nel contratto di servizio – Domanda riconvenzionale (richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento); 3) duplicazione dei pagamenti richiesti con il decreto ingiuntivo impugnato;

In merito al punto 11) relativo contabilizzazione delle entrate e delle spese relative alla costruzione di n. 12 alloggi popolari e alla conseguente variazione negativa dell'indebitamento dell'ente pari a € 1.197.587,71

In merito alla variazione negativa dell'indebitamento dell'ente, relativa all'anno 2011, la spesa veniva finanziata mediante accensione di mutuo presso CCDDPP per un importo complessivo di € 1.356.214,65 assistito da finanziamento da parte della Regione Siciliana giusto decreto n. 3024 del 12/11/2012 per un importo complessivo di € 1.011.121,00 la differenza pari a € 345.093,65 a totale carico dell'Ente;

In merito al punto 12) relativamente alla spesa del personale:

- A) Che per mero errore non è stato calcolato l'importo non tenuto conto della spesa del personale delle società partecipate e comunque l'ente non ha effettuato nessuna assunzione;
- B) In merito alla mancata riduzione del fondo per la contrattazione decentrata relativa alle due cessazioni nell'anno 2012 si chiarisce che la stessa è stata effettuata nell'anno 2013;
- C) L'ente tenuto conto che non aveva e non ha situazione di soprannumerarietà o eccedenze di personale ha ritenuto non congruo l'obbligo nell'ipotesi negativa;


Il Sindaco
Gioacchino De Luca

All "B"

Deliberazione n. 89/2015/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 17 dicembre 2014, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Daniele Caprino	- Consigliere
Francesco Antonino Cancilla	- Referendario – relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 196/2013/TNPR dell'8 agosto 2013 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012";



vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 19 agosto 2013, con la quale sono stati inoltrati la suindicata deliberazione e i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Borgetto sul rendiconto 2012, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL, e la successiva documentazione istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 380/2014/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria trasmessa da parte dell'ente il 16/12/2014, pervenuta il 16/12/2014;

udito il relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;

udito in rappresentanza dell'ente il dott. Gioacchino De Luca, Sindaco;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.


La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del

2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento -da parte della Sezione- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *"effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *"si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)"* onde *"prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando*




conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266 del 2005, questa Sezione, esaminata la relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Borgetto ha rilevato le seguenti criticità:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2012 rispetto ai termini di legge (delibera n. 20 del 10 settembre 2013)
2. il mancato rispetto del patto di stabilità interno, con una differenza negativa tra il saldo finanziario e il saldo obiettivo pari a euro 866.000;
3. il superamento di quattro parametri definiti dal D.M. del 18/02/2013 per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari:
 - a. parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III;
 - b. parametro n. 3: ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
 - c. parametro n. 8: consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiori all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti;
 - d. parametro n. 9: esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31/12 superiori al 5% rispetto alle entrate correnti (pari a 1.365.111,15 euro);



4. la bassa riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada e dei residui attivi vetusti relativi ai titolo I e III delle entrate costituiti in anni precedenti il 2008;
5. il costante e notevole utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio, inestinta al 31 dicembre 2012 per euro 1.365.111,15;
6. la mancata adozione delle misure volte ad assicurare la tempestività dei pagamenti dei debiti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009;
7. in merito ai debiti fuori bilancio:
 - l'assenza di attestazioni dei responsabili dei servizi sull'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2012;
 - l'elevato volume di debiti fuori bilancio riconosciuti per un totale di euro 839.690,03, di cui euro 615.570,48 rientranti nella lettera a) dell'art.194 TUEL ed euro 224.120,03 rientranti nella lettera e) dell'art. 194 TUEL;
8. il mancato rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 6 del d.l. 78/2010 e la mancata indicazione dell'intero importo delle spese per la formazione;
9. l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio contabile 2. 25:
 - a. contributo regione art. 13;
 - b. ritenute telefoniche;
 - c. progetto Perseo comune non capofila;
 - d. bonus figlio regione;
 - e. maggiori trasferimenti dello Stato;
 - f. finanziamento assessorato;
 - g. finanziamento distretto socio sanitario;
 - h. servizio idrico;
10. la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art. 6 comma 4 del d.l. n.95/2012 relativamente alla nota informativa degli organismi partecipati e la presenza di dati discordanti con la società Servizi comunali integrati S.p.A.;
11. la necessità di acquisire ulteriori informazioni in merito alla contabilizzazione delle entrate e delle spese relative alla costruzione di dodici alloggi popolari e alla conseguente variazione negativa dell'indebitamento dell'ente per euro 1.197.587,71;
12. relativamente alla spesa per il personale:
 - a. l'incidenza sulla spesa corrente (pari al 43%) non tiene conto della spesa per il personale delle società partecipate;



- b. il mancato adeguamento del fondo per la contrattazione decentrata a fronte della riduzione del personale di servizio di 2 unità;
- c. la mancata adozione della delibera di ricognizione del personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. 165/2001.

I profili di criticità rilevati sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione (cfr. delibera n. 66/2013/PRSP). A tal riguardo, in data 22 novembre 2013, il Segretario comunale ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n.42 del 20/11/2013 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2011 e bilancio di previsione 2012 – Adozione di misure correttive da adottare a seguito di deliberazione della Corte dei conti n. 66/2013/PRSP adunanza del 18/04/2013". Dalla documentazione pervenuta e dall'esame della stessa emerge che le suddette misure non sono, allo stato, sufficienti a superare compiutamente le criticità rilevate.

Nell'imminenza dell'adunanza odierna il Comune ha depositato una memoria.

La Sezione osserva che, malgrado i chiarimenti dedotti dal Comune di Borgetto in memoria, sussistono le criticità che sono state oggetto di deferimento.

In relazione al primo motivo di deferimento, è palese il ritardo nell'approvazione del rendiconto (delibera n. 20 del giorno 10 settembre 2013) rispetto al termine di cui all'art. 227, comma 2 del Tuel.. La Sezione sottolinea che l'ente deve assicurare il rispetto dei termini di legge per l'approvazione del bilancio e del rendiconto al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la tempestività degli adempimenti connessi al cd. "ciclo del bilancio".

In merito al secondo punto di deferimento, che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità con una differenza negativa di euro 866.000, il Comune in memoria ha precisato che ciò è dovuto prevalentemente ai pagamenti effettuati in conto residui per lavori in corso iniziati negli anni precedenti. Al riguardo, il collegio rammenta che il mancato rispetto del patto di stabilità configura una grave irregolarità contabile, poiché, determinando la violazione di norme che impongono limiti all'assunzione di impegni o al pagamento di spese, incide negativamente sul raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica previste dalla legge di stabilità.

In ordine al terzo motivo di deferimento, occorre rilevare che l'ente ha superato i limiti fissati dai seguenti parametri indicati dal D.M. 18/02/2013 per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari: n. 2 e n. 3, che riguardano i residui attivi, n. 8, che attiene ai debiti fuori bilancio, e n. 9 relativo alla percentuale delle anticipazioni di tesoreria. Il Comune ha



ammesso la presenza di tali criticità, pur precisando che è stata avviata un'attenta attività di riaccertamento dei residui.

In relazione alla bassa percentuale di riscossione delle sanzioni amministrative e alla presenza di ingenti residui attivi vetusti antecedenti all'anno 2008 (quarto motivo di deferimento), l'ente si è limitato a dedurre che si tratta di crediti indicati in ruoli esecutivi trasmessi all'agente della riscossione. La Sezione osserva che l'esazione attribuita al concessionario implica comunque l'obbligo del Comune di svolgere correttamente l'attività di accertamento e di controllare costantemente l'efficienza e la legittimità dell'operato dell'esattore. Inoltre, con riferimento alla mole e alla vetustà dei residui attivi, si rileva che residui inesigibili o comunque non riscuotibili, se mantenuti nel rendiconto, incidono necessariamente sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione, con ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Risulta pertanto opportuno che, a fronte di posizioni creditorie di dubbia realizzabilità, parte delle risorse di entrata siano destinate all'apposito fondo di svalutazione dei crediti.

In merito al quinto punto di deferimento, relativo al notevole utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e al suo mancato rimborso per l'importo di euro 1.365.111,15 alla data del 31 dicembre 2012, il Comune ha dedotto che ciò è derivato dai ritardi della riscossione dei tributi e dei trasferimenti da parte dello Stato. La Sezione evidenzia che nel vigente sistema contabile l'anticipazione di tesoreria è configurata come una forma di finanziamento a breve termine per consentire all'ente di fronteggiare momentanei problemi di liquidità; pertanto, essa non può divenire una costante e prolungata modalità di finanziamento. Il frequente ricorso all'anticipazione, inoltre, non solo determina un aggravio finanziario in conseguenza degli interessi passivi sulle somme anticipate ma, soprattutto, è sintomatico di un palese squilibrio nella gestione di competenza oltre che di una sostanziale inadeguatezza del Comune a far fronte alle spese con le entrate ordinarie.

L'ente ha confermato la mancata adozione nell'anno 2012 delle misure finalizzate ad assicurare la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2009 (sesto punto di deferimento), pur precisando che tali misure sono state disposte con deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 21 febbraio 2013.


Per quanto attiene al settimo punto di deferimento, che riguarda i debiti fuori bilancio, il Comune ha confermato l'assenza delle attestazioni dei responsabili dei servizi sull'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2012, precisando che ciò è scaturito dal fatto che debiti fuori bilancio per il notevole importo di euro 839.690 sono stati riconosciuti

successivamente dal consiglio comunale. L'ente ha pure ammesso la grave criticità che consiste nell'elevato volume di debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2012 per un totale di euro 839.690,03, di cui euro 615.570,48 rientranti nella lettera a) dell'art.194 TUEL ed euro 224.120,03 rientranti nella lettera e) dell'art. 194 TUEL (acquisto di beni e servizi senza impegno di spesa); al riguardo, va ribadito che la procedura di cui all'art. 194 TUEL deve avere carattere eccezionale, perché la presenza di debiti fuori bilancio finisce per alterare le previsioni finanziarie dell'ente.

In merito all'ottavo motivo di deferimento, che attiene al mancato rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, il Comune ha dedotto che si tratta di spese di formazione del personale di Polizia Municipale finanziate con la destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Tale affermazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro documentale.

In merito al nono punto di deferimento, che riguarda l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi, il Comune si è limitato a sostenere la correttezza delle appostazioni, che non avrebbero comunque inciso nella determinazione del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità. La Sezione sottolinea che le voci indicate dal principio contabile n. 2.25 sono tassative, sicché non è ammesso un loro utilizzo difforme, neanche in modalità provvisoria per anticipazioni. E' dunque irregolare l'utilizzo dei capitoli relativi alle partite di giro come "conto intermedio" (ossia per accertamenti provvisori di risorse pervenute a fine esercizio, da allocare correttamente nell'esercizio successivo), poiché si finisce per violare il principio di veridicità del bilancio e si determina una duplicazione di movimentazioni contabili. Le ipotesi descritte dal principio contabile n. 2.25 hanno la caratteristica comune della riconducibilità al principio generale, secondo il quale è ammessa l'imputazione nei servizi in conto terzi solo delle entrate e delle spese che l'ente abbia posto in essere nell'interesse esclusivo di un altro soggetto e che, come tali, non siano riferibili, neppure in via mediata ed indiretta, alle finalità istituzionali dell'Ente medesimo.

Sul decimo punto di deferimento, che attiene alla mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 6 comma 4 del decreto legge n. 95 del 2012 relativamente alla nota informativa sugli organismi partecipati, l'ente ha ammesso la discordanza dei suoi dati con quelli della partecipata Società servizi comunali integrati s.p.a., con la quale vi è un contenzioso in atto che verte sul credito vantato dalla società e sull'inadempimento della stessa agli obblighi contrattuali.



In merito alla contabilizzazione di entrate e spese relative alla costruzioni di dodici alloggi popolari (undicesimo punto di deferimento), l'ente non ha fornito chiarimenti specifici.

In ordine al dodicesimo motivo di deferimento, che attiene alla spesa per il personale, l'ente ha confermato di non avere adottato la delibera ex art. 33 del d.lgs. 165 del 2001, sul presupposto dell'inesistenza di eccedenze; ha chiarito che la riduzione del fondo per la contrattazione decentrata è stata disposta nell'anno 2013 e ha ammesso che la quantificazione della spesa in esame, che comunque ha un'elevata incidenza sulle spese correnti (43%), non ha tenuto conto di quella per i dipendenti della società partecipata. Pertanto, è palese la presenza di tutte le criticità. A tal proposito, la Sezione ribadisce che l'eccessività della spesa per il personale comporta una significativa rigidità strutturale del bilancio e incide in maniera negativa sull'efficacia e sull'efficienza della gestione, limitando le risorse utilizzabili per altri fini.

Infine, non appaiono adeguate le misure correttive, che -a seguito della deliberazione di questa Sezione n. 66/2013/PRSP- sono state adottate con la delibera del Consiglio comunale n. 42 del 20/11/2013.

Pertanto, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3 TUEL, il Collegio accerta le criticità sopra descritte, per le quali l'ente dovrà adottare entro sessanta giorni puntuali misure correttive e relazionare alla Sezione nei termini di legge per le necessarie verifiche. Si avverte che, qualora il Comune non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o nel caso di verifica con esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali non vi sia copertura finanziaria o manchi la sostenibilità finanziaria.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei profili di criticità sopra illustrati con riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dei conti del Comune di Borgetto;


DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

Così deliberato in Palermo il 17 dicembre 2014.


L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)



IL PRESIDENTE


(Maurizio Graffeo)



Depositata in segreteria il - 6 FEB. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

II CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Polizzi Gioacchino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____, all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto

Lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il _____
- E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data _____
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
- _____

Borgetto li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi